



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Presidente*

**PARERE N. 98 del 10 giugno 2015**

**PREC 198/14/L**

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata dalla Sanglimbeni Costruzioni S.r.l. – Procedura aperta per l'affidamento di lavori “Interventi di efficientamento energetico dello stabile dell’I.T.C.G. e Fermi di Iglesias”. Importo a base di gara euro: 1.675.396,77. S.A.: Gestione Commissariale Ex Provincia di Carbonia Iglesias.

**Qualificazione SOA – Categorie prevalente e scorporabile – Subappalto – Limiti.**

È legittima l'esclusione disposta nei confronti della concorrente che, in presenza di opere rientranti nella categoria OS 30 di importo singolo superiore al 15% dell'importo complessivo dei lavori, stante la possibilità di ricorrere al subappalto nel limite del 30%, risulta comunque sprovvista del requisito di qualificazione richiesto.

**Art.118; 37, comma 11 d.lgs. 163/2006; art. 12 legge n. 80/2014.**

### **Il Consiglio**

VISTA l'istanza di parere prot. n. 53394 del 9.5.2014, successivamente integrata con nota prot. n. 73462 del 30.6.2014, presentata dalla Sanglimbeni Costruzioni S.r.l. relativamente alla procedura aperta per l'affidamento di lavori “interventi di efficientamento energetico dello stabile dell’I.T.C.G. e Fermi di Iglesias”, indetta dalla Gestione Commissariale Ex Provincia di Carbonia Iglesias;

VISTO in particolare il quesito formulato in ordine alla presunta illegittima esclusione disposta a proprio carico per « non aver dimostrato il possesso di attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, di cui all’art. 61 del d.p.r. 207/2010, per la categoria scorporabile e obbligatoria OS 30 – Classifica I»;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 15.7.2014;

VISTA la memoria inoltrata dalla impresa aggiudicataria De Masi S.r.l. in data 17.7.2014 a sostegno della correttezza delle operazioni di gara;

RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell’art. 8 del Regolamento sull’esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all’art. 6, comma 7, lett. n) del d.lgs. 163/2006;

CONSIDERATO che la *lex specialis* di gara richiede al punto 7.2) Requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari dell’impresa del disciplinare: «Il possesso di attestazione di qualificazione per le seguenti categorie: Categoria prevalente OG I - Classifica III (o superiore) per lavori pari ad euro 973.073,34; 2. Categorie scorporabili OG 9 - CLASSIFICA I (o superiore) per lavori pari ad euro 256.878,43; 3. Categorie scorporabili OS 30 - CLASSIFICA I (o superiore) per lavori pari ad euro



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

254.232,14. Si evidenzia inoltre che in base all'art. 61 del DPR 207/2010: la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara. I requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari dovranno essere posseduti, a pena di esclusione, dalle imprese offerenti, salva la possibilità di sostituire la mancanza parziale di tali requisiti mediante la presentazione dell'offerta in costituita o costituenda RTI – ATI o in veste di componente di un consorzio, ai sensi del D.lgs 163/2006 e del D.P.R. 207/2010. Si precisa che: le lavorazioni relative alle categorie scorporabili (OG 9 e OS 30 CLASSIFICA I), potranno essere subappaltate, anche per intero, dall'aggiudicatario ad impresa in possesso della relativa qualificazione per l'importo corrispondente; le ulteriori lavorazioni OS 3 - CLASSIFICA I non appartenenti nè alla categoria prevalente nè a quella scorporabile, potranno essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione nella categoria prevalente oppure subappaltate ad imprese in possesso della relativa qualificazione richiesta ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione di subappalto dovrà essere obbligatoriamente presentata in sede di gara»;

TENUTO CONTO che, per quel che qui interessa, è necessario esaminare, in tema di qualificazione obbligatoria delle imprese e relative categorie, il quadro normativo di riferimento, così come risulta di recente ridefinito dall'art. 12 della legge n. 80 del 23 maggio 2014 di conversione con modificazioni del d.l. n. 47/2014. In particolare, il comma 2, lettera b), del suddetto articolo, prevede che non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, di importo singolo superiore al 10% del valore complessivo ovvero di importo superiore a euro 150.000, relative alle categorie opere generali e speciali (di cui all'allegato A d.p.r. 207/2010), risultando comunque subappaltabili a imprese in possesso delle relative qualificazioni nonché scorporabili ai fini della costituzione in ATI di tipo verticale. Con l'ulteriore precisazione che, resta fermo, ai sensi dell'art. 37, comma 11 d.lgs. 163/2006, il limite previsto del 30% per la subappaltabilità delle lavorazioni «superspecialistiche» di importo singolarmente superiore al 15%;

CONSIDERATO che la categoria OS 30, oggetto di contestazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1 della legge 80/2014 è tra quelle categorie cosiddette superspecialistiche;

CONSIDERATO che l'istante risulta aver partecipato in possesso di attestazione SOA nella categoria OG 1, classifica III –bis, dichiarando, in caso di aggiudicazione, di riservarsi eventualmente la possibilità di subappaltare a imprese in possesso della relativa qualificazione le lavorazioni inerenti le categorie OG 9, OS 3 e OS 30 previste dal bando di gara e disciplinare;

RILEVATO che, nel caso in esame, la concorrente, in possesso della sola qualificazione nella categoria prevalente OG 1, classifica III-bis, qualora fosse stata in possesso di adeguata qualificazione nella categoria prevalente per l'intero importo di lavori, in presenza di opere secondarie rientranti anche nella categoria superspecialistica (OS 30) il cui relativo importo singolo è superiore al 15% dell'importo complessivo dei lavori, già solo per partecipare alla gara *de qua* doveva necessariamente costituire



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

un'ATI di tipo verticale con un'impresa qualificata nella suddetta categoria speciale, essendo possibile ricorrere al subappalto comunque nel limite del 30%,

#### **Il Consiglio**

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, legittima l'esclusione disposta nei confronti della Sanglimbeni Costruzioni S.r.l. in quanto, in presenza di opere rientranti nella categoria OS 30 di importo singolo superiore al 15% dell'importo complessivo dei lavori, stante la possibilità di ricorrere al subappalto nel limite del 30%, risulta comunque sprovvista del requisito di qualificazione richiesto.

Il Presidente f.f.  
Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 25 giugno 2015

Per il Segretario Maria Esposito: Rosetta Greco